

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2005, n. 0359/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 3, comma 62 (legge finanziaria 2005).

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi regionali per concorrere alle spese di funzionamento delle strutture di accoglienza per tossicodipendenti, previsti dall'articolo 3, comma 62 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

Art. 2
(Destinatari)

1. Destinatari dei contributi di cui all'articolo 1 sono gli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti che sono iscritti all'albo regionale degli enti ausiliari e che sono convenzionati con le Aziende per i servizi sanitari della regione.

Art. 3
(Tempi e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo deve essere presentata ai sensi della normativa vigente in materia di bollo entro il 31 maggio di ogni anno alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'ente ausiliario che gestisce la comunità terapeutica di accoglienza per i tossicodipendenti;
- b) copia della convenzione con l'Azienda per i servizi sanitari della regione Friuli Venezia Giulia;
- c) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente alla domanda di contributo;
- d) copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente alla richiesta di contributo con evidenziazione delle spese di funzionamento della struttura;
- e) copia del bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;
- f) indicazione del contributo richiesto, con elenco dettagliato delle spese previste per il funzionamento della struttura per le quali si richiede il contributo.

Art. 4
(Criteri di concessione)

1. L'ammontare del contributo regionale è determinato in proporzione al numero dei posti di accoglimento autorizzati per ogni comunità terapeutica all'atto dell'iscrizione all'albo degli enti ausiliari, non potendo comunque eccedere la misura del 90% del contributo richiesto.

Art. 5
(Cumulo)

1. I contributi non sono cumulabili con altri concessi dall'amministrazione regionale o da altri enti a copertura delle stesse spese per le quali è richiesto il contributo regionale.

Art. 6
(Rendicontazione)

1. I destinatari del contributo devono presentare rendicontazione delle spese sostenute, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di concessione, secondo le modalità dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, la domanda di contributo è presentata entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.